

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 LUGLIO 2009, N. 3/L**

**Emanazione del regolamento di esecuzione  
dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge regionale  
27 febbraio 1997, n. 3, in materia di riscossione dei  
contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base  
territoriale regionale ovvero ai Fondi pensione gestiti,  
istituiti o promossi dalla Regione<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, l'affidamento all'Agenzia delle Entrate della riscossione dei contributi destinati ai fondi pensione costituiti su base territoriale regionale e di quelli da essa gestiti, istituiti o promossi ai sensi della medesima legge.

**Art. 2 (Convenzione)**

1. Per l'affidamento all'Agenzia delle Entrate della riscossione degli importi indicati all'articolo 1, la Regione sottoscrive una Convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

2. La Convenzione di cui al comma 1 disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:

---

<sup>1</sup> In B.U. 21 luglio 2009, n. 30.

- a) all'attività di riscossione, mediante il modello di pagamento utilizzato per i versamenti unitari, di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e di cui al D.M. 5 ottobre 2007, di seguito denominato "modello F24", dei contributi di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della L.R. 27 febbraio 1997, n. 3, di seguito denominati "contributi";
- b) all'attività di predisposizione della relativa modulistica;
- c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
- d) alle modalità di riversamento delle somme riscosse, ivi comprese la facoltà di riversamento diretto a favore del fondo destinatario dei contributi.

**Art. 3 (Fondi beneficiari)**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 che intendono implementare le modalità di riscossione di cui al presente regolamento ne fanno formale comunicazione alla Regione e sottoscrivono, per presa visione ed accettazione, la Convenzione di cui all'articolo 2.

**Art. 4 (Disposizioni finanziarie)**

1. Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione e dalla gestione della Convenzione sono a carico del bilancio della Regione.

---

---

2. Con apposita convenzione, la Regione potrà recuperare gli oneri sostenuti ai sensi del comma 1 rivalendosi sulla società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3. Tale operazione si concretizza in una cessione di denaro e come tale, esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a, del D.P.R. 633/72. La società potrà a sua volta imputare ai fondi pensione, ovvero alle società istitutrici degli stessi, quota parte delle spese addebitate dall'Agenzia delle Entrate per l'utilizzo dei modelli di pagamento F24 e dei costi annui di gestione del software creato ed utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate per la gestione dei versamenti di cui al presente regolamento.

**Art. 5 (Clausola di salvaguardia)**

1. Il meccanismo di riscossione di cui al presente regolamento è integrativo e non sostitutivo di quelli attualmente operanti e non dovrà comportare alcuna penalizzazione di carattere finanziario per i soggetti beneficiari delle prestazioni dei fondi di cui all'articolo 1.

